



REGIONE SICILIA

E n. 76



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. _____

data _____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALEn. 76data 07.08.2017

OGGETTO	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE. I E
---------	--

L'anno duemilasette il giorno sette del mese di Agosto alle ore 10.00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1) Alba Anna	Sindaco	X	-
2) Attardo Calogero	Vicesindaco	X	-
3) Maida Crocetta	Assessore	X	-
4) Carlino Rossella	Assessore	X	-
5) Rumolo Umberto	Assessore	X	-
6) Nicotra Amodeo	Assessore	X	-

Numero presenti/assenti	<u>06</u>	<u>00</u>
-------------------------	-----------	-----------

Presiede la seduta la dott. ssa Anna Alba, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a), del D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale Dott. Pecoraro Gabriele;

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui più sotto, avente per oggetto:

"APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO D INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il/la sottoscritto/a Alba Anna, Sindaca del Comune di Favara,

PREMESSO che:

- questo comune non dispone di figure professionali dotate della qualifica di Avvocato e che per assicurare la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa in giudizio dell'A. C. è stato conferito incarico, a tal uopo, ad una Associazione Temporanea di Professionisti incarico attualmente prorogato con determinazione Sindacale n. 64/2016 e ciò fino alla individuazione di un nuovo soggetto;
- con il D.lgs. 19 aprile 2016, n. 50 è stato approvato il "nuovo Codice degli appalti pubblici";
- l'articolo 4 del menzionato Codice, riprendendo le disposizioni dell'art. 27, comma 1 del D.lgs. 163/2006, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- ai sensi dell'art. 17, rubricato "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi":

"1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (...) d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

 - 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
 - 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
 - 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
 - 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
 - 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
 - 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri";
 - dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative, di recente approvazione, emerge come l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso vada effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, imponendo la definizione di una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

RILEVATO che:

- con il nuovo codice dei contratti si pone, quindi, la parola fine al dibattito protrattosi negli ultimi anni, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, in ordine all'esatto inquadramento del singolo incarico di patrocinio legale;
- invero, anche il conferimento del singolo incarico di difesa in giudizio viene espressamente qualificato come appalto di servizi dal menzionato art. 17;
- la rinnovata qualificazione giuridica implica una revisione del procedimento di affidamento alla luce del nuovo codice.

RICHIAMATI i seguenti articoli del D.lgs 18/04/2016 n. 50 (Nuovo codice dei contratti pubblici): - art. 36 comma 2 lett. a) che prevede che le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato; - art. 37 comma 1 che stabilisce che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisti e negoziazioni, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisto di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

VISTE le linee guida del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall'ANAC su: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO ED ESAMINATO il testo del Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale composto da n. 13 articoli che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto meritevole di approvazione;

RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno istituire un albo per il conferimento di incarichi di patrocinio legale;

PRECISATO che il Regolamento di cui all'oggetto è da intendere quale, appendice del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

Per le superiori motivazioni e considerazioni:

PROPONE

Alla Giunta Comunale:

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione di approvare il regolamento per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale composto da n. 13 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto quale allegato del "Regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi";
2. di demandare al Responsabile della P. O. N. 2 "Tributi, Affari Legali e Contratti", l'attivazione delle procedure per l'istituzione dell'albo degli avvocati e per gli incarichi di patrocinio legale;
3. di dare atto che il procedimento volto alla formazione del suddetto albo diviso nelle sezioni, civile, penale, amministrativo e tributario avrà inizio mediante la predisposizione di un avviso che dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'ente per un termine non inferiore a 15 gg.;
4. Di annullare ogni altro provvedimento precedente in contrasto con il presente;
5. Di dichiarare il presente atto di immediata esecuzione (art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44);
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione:
all'Ufficio Segreteria, agli Responsabili Affari Finanziari, Dr.ssa Carmela Russello ed al Dott. Giuseppe Capodici referente della trasparenza.


La Sindaca
(Dr.ssa Anna Alba)

PARERI

Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 08 giugno 1990, n°142, come recepito con l'art. 1, comma 1 lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n°48 e successive modifiche ed integrazioni e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale n°30 del 23 dicembre 2000, hanno espresso :


- in ordine alla regolarità tecnica il responsabile del servizio interessato esprime parere :FAVOREVOLE

Il RESPONSABILE DELLA P.O.N. 2



- in ordine alla regolarità contabile il responsabile del servizio interessato esprime parere :FAVOREVOLE

Il RESPONSABILE DELLA P.O.N. 3



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione dell'Assessore

VISTI i relativi pareri;

A voti unanimi e favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

Di approvare la proposta di cui sopra e conseguentemente adottare il presente atto con la narrativa, con le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente adottata.


E/O

Successivamente, con separata votazione, resa nelle forme di legge la Giunta comunale






DICHIARA

la presente di immediata esecuzione.

IL PRESIDENTE




GLI ASSESSORI

ATTARDO CALOGERO		RUMOLO UMBERTO	
MAIDA CROCCETTA		NICOTRA AMODEO	
CARLINO ROSSELLA			

Letto confermato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO

(*[Signature]*)



IL SEGRETARIO COMUNALE

(*[Signature]*)

N. _____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,


certifica

che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi, dal 7 AGO 2017 all'Albo Pretorio Informatico, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, sul sito istituzionale del comune e che in pari data e per la stessa durata, copia della presente deliberazione è stata affissa in forma cartacea all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li _____

IL MESSO COMUNALE

(_____)



IL SEGRETARIO COMUNALE

(_____)

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

(art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/08/2017

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);
decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Favara, li 07/08/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE


(*[Signature]*)

La presente copia è conforme all'originale.

Favara, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(_____)



**REGOLAMENTO PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI
LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI
ALL'ENTE**

*(Approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. _____ del _____)*

ART. 1

Oggetto e ambito di applicazione

- I. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del comune di Favara degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.
- II. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

ART. 2

Istituzione dell'albo degli avvocati patrocinatori del Comune

Per l'affidamento di incarichi professionali esterni per la rappresentanza e difesa degli interessi del Comune è istituito apposito albo aperto di professionisti e di studi associati professionali.

- I. A tal fine, mediante pubblico avviso, tutti i professionisti interessati sono invitati a presentare dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dal Comune, indicando il ramo di specializzazione ed allegando un dettagliato curriculum professionale.
- II. La tenuta dell'albo è demandata al Responsabile dell' Ufficio contenzioso, secondo le modalità di seguito descritte.
- III. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:
Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.
Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE
Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello -Cassazione Civile.
Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO
Assistenza e patrocinio presso il Tribunale quale Giudice del lavoro , Corte di Appello - Cassazione Civile.
Sezione C - CONTENZIOSO PENALE
Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace - Tribunale -Corte d'Appello - Cassazione Penale.
- IV. L'iscrizione nell' Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.
- V. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile della P. O. all'interno della quale ricade l'ufficio contenzioso, di un avviso pubblico da pubblicare sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'ente e

comunicazione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di

- VI. Il suddetto elenco è soggetto a revisione semestrale, mediante aggiornamento del medesimo da effettuarsi entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, previo esame delle domande presentate.
- VII. In via transitoria, resta fermo l'inserimento dei professionisti già inseriti nell'elenco in essere in questo Comune.
- VIII. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione Il comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco, per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.
- IX. Per gli incarichi che comportano la difesa del Comune dinanzi alle giurisdizioni superiori, data la specialità e l'altissima qualità delle prestazioni richieste in tali sedi, l'Amministrazione non ha vincoli di sorta.
- X. Qualora il giudizio è promosso innanzi ad una giurisdizione superiore a seguito di una sentenza favorevole per il Comune, l'incarico è affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti a meno che egli stesso non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori.
- XI. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

ART. 3

Requisiti per l'inserimento nell'elenco

- I. Nell'elenco saranno essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti :
- Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - Godimento dei diritti civili e politici;
 - Capacità a contrarre con la P.A.
 - Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - Esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale e Diritto del Lavoro da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale.

- II. Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso o abbiano avuto nel biennio precedente, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro questo Comune .
- III. I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

ART. 4

Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

- I. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con determinazione del Responsabile della P. O. all'interno della quale ricade l'ufficio contenzioso, previa relazione del Responsabile della P. O. a cui afferisce la controversia, *rationae materiae*. Nella determinazione sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'ente. Il Responsabile della P. O. del contenzioso individua motivandone la scelta il professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale anche in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico, e salvo casi di particolare urgenza richiedendo un preventivo ad almeno cinque legali inclusi nell'albo per la specializzazione inerente la causa.
- II. La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:
 - Specializzazioni ed esperienze;
 - Foro di competenza della causa da affidare;
 - Casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
 - Rotazione tra i professionisti inseriti nell'Albo;
 - Assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice integrativo di disciplina dell'ente;
 - Importo richiesto per la prestazione professionale .
- III. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.
- IV. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il comune per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso comune.
- V. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il comune.
- VI. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

ART. 5

Contenuto minimo dell'atto d'incarico

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere il seguente contenuto:

- a) l'indicazione del valore della causa;
- b) il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al D.M. 55/2014 come disposto nel successivo articolo 6 ;
- c) obbligo del professionista di presentare parcella preventiva, specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al successivo articolo 6;
- d) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- e) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico;
- f) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo di software di cui si potrà dotare l'Ufficio legale dell'ente.
- g) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame, o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.
- h) Periodicamente, almeno ogni sei mesi, ed in ogni caso entro il 31 luglio di ciascun anno i legali dovranno relazione l'Ente in merito alla possibilità di eventuali aumenti delle loro spettanze, dovuti ad una maggiore imprevista attività professionale o a maggiori spese non previste al momento del conferimento dell'incarico.
- i) obbligo di redigere, su richiesta dell'ufficio contenzioso dell'Ente, di predisporre un'apposita relazione sullo stato della causa ai fini della determinazione del " fondo per rischi ed oneri"
- l) Obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale.
- m) Garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

ART. 6
Corrispettivo

- I. Il corrispettivo (onorario) al professionista esterno sarà determinato con le modalità di seguito indicate assumendo quale valore di partenza i parametri di cui alla tabelle forensi allegate al D.M. 55/2014 con la riduzione che sarà offerta dal legale in occasione della presentazione del preventivo antecedente al conferimento dell'incarico:
- 1) ridotto dell'ulteriore ...% nei casi di soccombenza o abbandono del giudizio;
 - 2) ridotto dell'ulteriore ...% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite;
 - 3) nella misura indicata nel preventivo in caso di esito pienamente favorevole.
 - 4) L'importo può invece essere motivatamente ridotto dal responsabile del servizio affari legali qualora l'attività svolta dal legale sia stata minore rispetto a quella preventivata
- II. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso, fermo restando i limiti di cui ai punti che precedono, è comunque dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

ART. 7
Cancellazione dall'elenco

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente.

ART. 8
Registro degli incarichi

E' istituito un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti e i corrispondenti oneri finanziari nonché tutti i dati di ciascun incarico e le informazioni circa lo svolgimento dello stesso.

Art. 9

Transazione delle controversie

Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombente, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità, per l'Ente, secondo criteri fissati dai successivi commi del presente articolo.

Per tutti i giudizi in cui il Comune è costituito per mezzo di un difensore incaricato, il Servizio Affari Legali chiede al suddetto professionista da inviare, con cadenza semestrale, una dettagliata relazione circa l'andamento processuale, nonché l'opportunità e l'eventuale disponibilità della controparte ad una transazione della lite.

Il Servizio Affari Legali, valutata la convenienza per l'Ente alla transazione, invita il legale di parte a stilare lo schema di atto di transazione e rinuncia (in mancanza provvederà lo stesso Servizio) che formerà oggetto di proposta di deliberazione di Giunta comunale (o di consiglio o di determinazione dirigenziale)

L'atto transattivo deliberato dalla Giunta comunale (o dal Consiglio o oggetto di determinazione dirigenziale), secondo le modalità di cui ai commi precedenti, dovrà essere controfirmato anche dal legale di parte avversa per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art.68 Legge professionale (R.D.L 27/11/1933 n.578 - convertito in legge n.36 del 1934).

Per le liti pendenti in cui il Comune non è costituito in giudizio, il servizio Affari Legali interloquisce con la controparte e, ove ne ravvisi l'utilità per l'Ente, provvede a redigere lo schema di atto transattivo procedendo secondo le modalità esplicitate nei commi precedenti.

Art. 10

Esecuzione delle sentenze

Per tutti i giudizi che si concludono con una sentenza di condanna per il Comune, il Servizio Affari Legali valuta l'opportunità di una eventuale impugnativa, se ne ricorrono gli estremi.

Per le esecuzioni delle sentenze e decisioni giurisdizionali si procede, ai sensi dell'art.194 del D.L.vo 267/2000, al riconoscimento del debito fuori bilancio anche più volte durante l'esercizio, al fine di evitare procedimenti esecutivi in danno al Comune con ulteriore aggravio di spese.

Art. 11

Pubblicità

- I. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione oltre che nelle forme previste dalle disposizioni di legge in tema di trasparenza della P.A..